

Prot.: 90538/RU

Roma, 24 febbraio 2022

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

**VISTO** l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento e intrattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;

**VISTO** l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 1 e 6;

**VISTO** l'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1971, n. 640, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, assumendo quest'ultima la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

**VISTA** la determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021, recante le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., adottata a seguito dell'esito positivo della procedura n. 2021/97/I di informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi dell'informazione espletata ai sensi della direttiva 98/34/CE;

**VISTA** la determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021, recante le regole amministrative per la produzione, l'importazione l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, adottata ai sensi dell'articolo 110, comma 7-*ter*, del T.U.L.P.S., così come da ultimo modificato dall'articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**CONSIDERATO** che il 28 febbraio p.v. scadono i termini per la presentazione da parte degli operatori della richiesta ad **ADM** di rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio degli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della citata determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 e che, conseguentemente, dal 1° marzo 2022 potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti di tale nulla osta per la messa di esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica;

**CONSIDERATO** che, dal confronto con il Comitato Tecnico Aperto composto dalle associazioni rappresentative dei produttori e dei gestori di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. e con gli organismi di certificazione sono emerse difficoltà nella presentazione delle istanze per il rilascio dei nuovi titoli autorizzatori da parte degli operatori, dovute al numero molto elevato di apparecchi oggetto di autocertificazione con termine 28 febbraio;

**VISTE** le note pervenute da associazioni rappresentative del settore che, pur condividendo le finalità della riforma, ne sottolineano la difficoltà di attuazione legata, in particolare, ad alcuni specifici ambiti dell'associazionismo e alla conoscibilità dei nuovi obblighi per numerosi possessori di apparecchi non collegati ad alcuna associazione rappresentativa;

**RITENUTO** che, pur essendo state presentate istanze di rilascio di titoli autorizzatori per circa il 60% del parco macchine esistente, sia di prevalente interesse pubblico avere la completa individuazione di tutti gli apparecchi in esercizio;

**VISTO** il verbale del Comitato tecnico tenutosi in data 22 febbraio u.s. nel corso del quale, in applicazione dei principi di vigilanza informativa, si è ritenuto necessario portare a conoscenza di tutti i possessori di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., individuati sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia desunti dai pregressi pagamenti dell'imposta sugli intrattenimenti, i nuovi obblighi discendenti dalla normativa, procedendo all'invio di una nota informativa;

**CONSIDERATO** che, a tal fine, si rende necessario concedere un ulteriore periodo di tempo che consenta a tutti gli operatori di adempiere alle prescrizioni di legge, in modo da evitare violazioni dovute alla mera mancata conoscenza delle nuove norme

**IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA****ARTICOLO 1**

Al fine di consentire, in applicazione dei principi di vigilanza informativa, la massima conoscenza dei nuovi obblighi derivanti dalla normativa in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., viene incaricato il partner tecnologico Sogei S.p.a. ad inviare, con strumenti telematici o informatici, a tutti i possessori dei suddetti apparecchi, come risultanti dai dati in possesso di ADM desunti dai pregressi pagamenti dell'imposta sugli

**IL DIRETTORE GENERALE**

intrattenimenti, una nota informativa con i nuovi obblighi discendenti dalla normativa e le relative modalità per i conseguenti adempimenti amministrativi.

**ARTICOLO 2**

In ragione di quanto previsto all'articolo 1, il termine per la presentazione delle istanze per il rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio relativi agli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre 2021, è prorogato al 30 aprile 2022. Conseguentemente, dal 1° maggio 2022 potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti dei suddetti titoli autorizzatori e dei relativi dispositivi di identificazione elettronica.

\* \* \* \* \*

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna